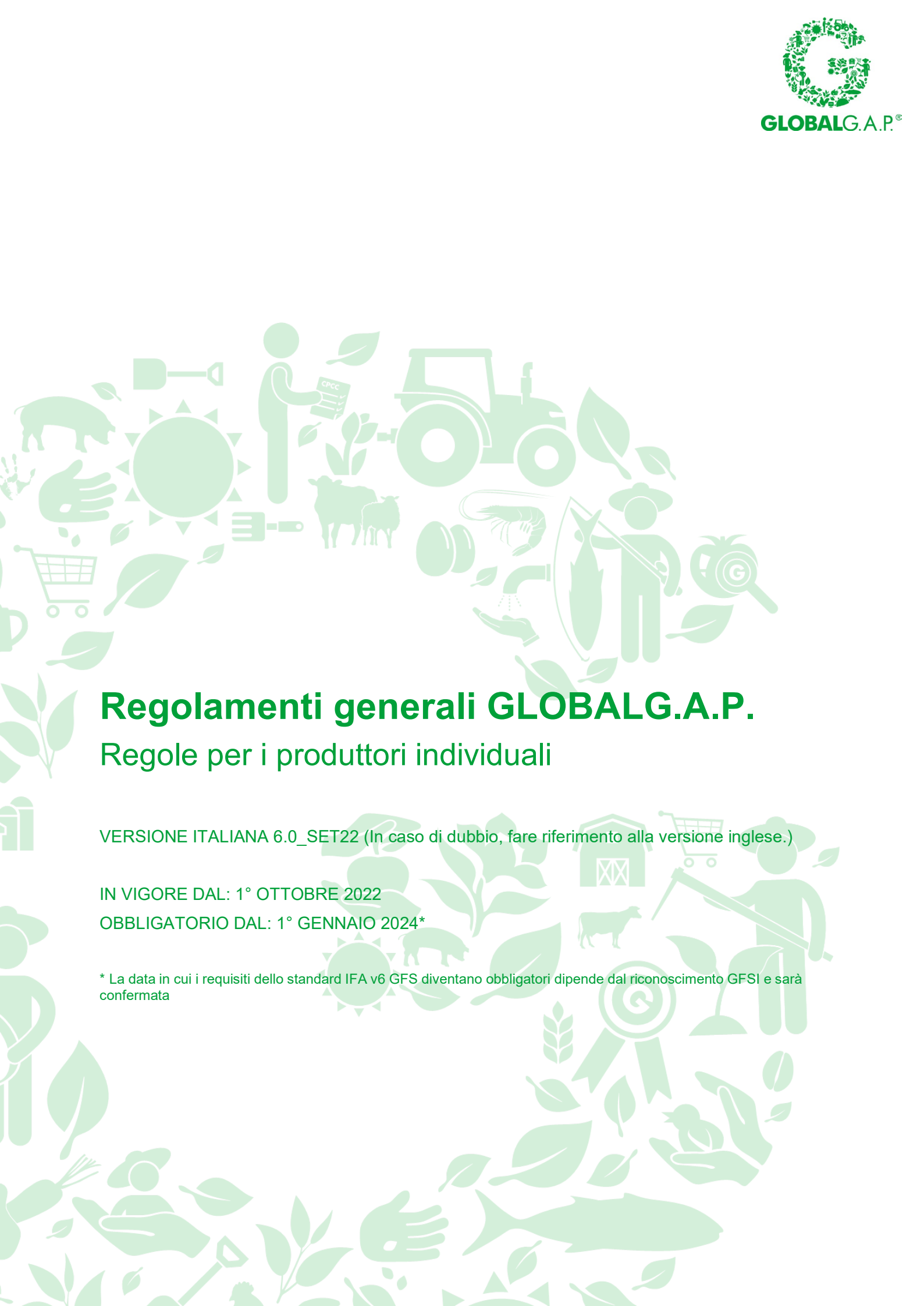




Regolamenti generali GLOBALG.A.P.

Regole per i produttori individuali

VERSIONE ITALIANA 6.0_SET22 (In caso di dubbio, fare riferimento alla versione inglese.)

IN VIGORE DAL: 1° OTTOBRE 2022

OBBLIGATORIO DAL: 1° GENNAIO 2024*

* La data in cui i requisiti dello standard IFA v6 GFS diventano obbligatori dipende dal riconoscimento GFSI e sarà confermata

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
2	TERMINOLOGIA	4
2.1	Documenti normativi e obbligatori.....	5
2.2	Controllo dei documenti normativi e obbligatori	5
3	OPZIONI PER LA CERTIFICAZIONE.....	6
3.1	Opzione 1 e 3 - Certificazione individuale	6
3.2	Opzione 2 e 4 - Certificazione di gruppo	6
4	REQUISITI DEL PRODUTTORE INDIVIDUALE	7
4.1	Legittimità.....	7
5	REGISTRAZIONE PRESSO L'ODC	7
5.1	Campo di applicazione	7
5.2	Processo di registrazione.....	7
6	PROCESSO DI AUDIT	10
6.1	Autovalutazioni.....	10
6.2	Audit realizzato dall'OdC	11
6.3	Audit iniziali e successivi realizzati dall'OdC	12
7	PROCESSO DI CERTIFICAZIONE.....	13
7.1	Requisiti per ottenere la certificazione GLOBALG.A.P.	13
7.2	Certificato GLOBALG.A.P.....	15
7.3	Estensione della validità del certificato.....	15
7.4	Requisiti per mantenere la certificazione GLOBALG.A.P.	15
8	REQUISITI AGGIUNTIVI PER LO STANDARD IFA V6 GFS.....	18
8.1	Sostituzioni	18

1 INTRODUZIONE

Il presente documento, parte integrante dei regolamenti generali GLOBALG.A.P., si applica allo standard di Sicurezza Integrata in Agricoltura versione 6 Smart (standard IFA v6 Smart), allo standard di Sicurezza Integrata in Agricoltura versione 6 GFS (standard IFA v6 GFS), allo standard “Harmonized Produce Safety Standard” (HPSS, standard armonizzato per la sicurezza delle derrate) e allo standard “Produce Handling Assurance” (PHA, standard di sicurezza nella manipolazione delle derrate).

Le regole descritte nel presente documento riguardano i produttori individuali con uno o più siti di produzione (multisito) che non implementano un SGQ.

Le regole per check-list/schemi equiparabili sono descritte nei regolamenti di benchmarking GLOBALG.A.P.

I termini “deve/dovrà/devono/dovranno” e sinonimi vengono utilizzati nei documenti normativi GLOBALG.A.P. per indicare provvedimenti obbligatori.

Laddove siano più restrittiva, le leggi riguardanti i principi e criteri (P&C) prevalgono sui requisiti GLOBALG.A.P. Nel caso in cui non esista una legislazione (o la legge sia meno restrittiva dei requisiti dello standard), GLOBALG.A.P. provvede a un livello minimo accettabile di adempimento. L’adempimento a tutte le leggi applicabili non costituisce di per sé una condizione per la certificazione. L’audit effettuato dall’organismo di certificazione approvato (OdC) GLOBALG.A.P. non sostituisce le responsabilità degli organismi pubblici di controllo preposti a far rispettare tali leggi. Il fatto che esistano leggi riguardanti uno specifico P&C non modifica il livello di tale P&C innalzandolo a Requisito Maggiore. I livelli dei P&C devono mantenere la corrispondenza con quanto definito nei documenti dei P&C e nelle check-list approvate e pubblicate sul sito web GLOBALG.A.P. (www.globalgap.org).

Le definizioni della terminologia utilizzata nei regolamenti generali GLOBALG.A.P. e nei P&C sono consultabili nel glossario GLOBALG.A.P.

Gli allegati a cui si fa riferimento nei P&C costituiscono delle linee guida. Le linee guida a cui si fa riferimento nei P&C hanno lo scopo di aiutare i produttori ad adempiere i requisiti ma *non* sono documenti normativi.

Solo i prodotti presenti nell’elenco prodotti GLOBALG.A.P., pubblicato sul sito web GLOBALG.A.P. (www.globalgap.org), possono essere registrati per la certificazione. L’elenco prodotti GLOBALG.A.P. non è limitato e può essere ampliato in base alla domanda. Richieste di integrazione di nuovi prodotti all’elenco prodotti devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica standard_support@globalgap.org con le seguenti informazioni:

- a) Prodotto
- b) Nome scientifico
- c) Eventuali informazioni aggiuntive (ad es., coltivazione, utilizzo, nomi alternativi, immagini). Tali informazioni possono essere fornite anche tramite un link a un sito web.

Gli OdC o organismi di verifica (OdV) approvati GLOBALG.A.P. non si assumono alcuna responsabilità in relazione all’adempimento da parte dei produttori alla legge applicabile. Tutti gli audit, le valutazioni o le procedure di certificazione eseguite dagli OdC (o OdV), o qualsiasi altra azione eseguita da FoodPLUS GmbH o dagli OdC (o OdV) mirano unicamente a certificare l’adempimento ai P&C GLOBALG.A.P. da parte del produttore, non la sua conformità normativa.

Gli OdC (o OdV) approvati GLOBALG.A.P. non forniscono alcuna garanzia e non si assumono alcuna responsabilità, pertanto non sono legalmente responsabili per:

- a) La sicurezza del prodotto derivante dai processi di produzione certificati secondo uno standard GLOBALG.A.P.
- b) L'accuratezza e la completezza dei dati presenti nei sistemi informatici di GLOBALG.A.P., anche se inseriti dall'OdC (o OdV) approvato GLOBALG.A.P.
- c) Qualsiasi violazione della legge applicabile, di altri standard o best practice relative allo standard GLOBALG.A.P. scelto e applicato dal produttore

La scelta e l'applicazione di uno standard GLOBALG.A.P. viene eseguita a esclusiva discrezione e responsabilità del rispettivo produttore. È responsabilità del produttore garantire che lo standard GLOBALG.A.P. sia adatto ai suoi processi di produzione e non causi conseguenze negative (soprattutto danni) a sé stesso o a qualsiasi parte terza.

Analogamente, FoodPLUS GmbH, i suoi dipendenti ed agenti non possono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite, danni, oneri, costi o spese di qualsiasi natura (incluse le perdite indirette) che il produttore può subire o in cui può incorrere a causa di, o derivanti, in maniera diretta o indiretta, dalla conformità a uno standard GLOBALG.A.P. o dall'amministrazione FoodPLUS GmbH, dei suoi dipendenti o agenti o dall'adempimento dei rispettivi obblighi in relazione a tale standard GLOBALG.A.P. Ciò non si applica alle circostanze in cui tali perdite, danni, oneri, costi o spese siano il risultato di una grave negligenza o di dolo, stabilito giuridicamente in maniera definitiva, da parte di tale persona o entità (a scanso di equivoci, questa limitazione non costituisce una base indipendente per i reclami).

2 TERMINOLOGIA

Come indicato nella terminologia della norma ISO 17065, i termini audit/auditor devono essere impiegati per la valutazione dei sistemi di gestione e i termini verifica/ispettore devono essere utilizzati per la valutazione del processo. Per semplificare, in questo documento:

- L'espressione "auditor dell'OdC" si riferisce all'auditor aziendale dell'OdC o all'auditor di SGQ dell'OdC.
- L'espressione "audit realizzato dall'OdC" si riferisce all'audit aziendale realizzato dall'OdC o all'audit di SGQ realizzato dall'OdC.
- L'espressione "auditor interno" si riferisce ad un auditor aziendale interno o a un auditor di SGQ interno.
- L'espressione "audit interno" si riferisce ad un audit aziendale interno o a un audit interno di SGQ.
- Il termine "produttore" si riferisce a persone (persone fisiche) o ad aziende (società, produttori individuali o gruppo di produttori) giuridicamente responsabili dei processi di produzione e dei prodotti del rispettivo campo di applicazione, venduti da tali persone o aziende.
- Si utilizzeranno le espressioni "produttore certificato" e "sito di produzione certificato". Tuttavia, non sono i produttori e i siti di produzione ad essere certificati, ma i rispettivi processi di produzione.
- Per "prodotto certificato" si intende un prodotto derivante da un processo di produzione certificato.

2.1 Documenti normativi e obbligatori

I seguenti documenti normativi (e tutti gli altri documenti pubblicati come normativi o obbligatori) riguardano tutti i richiedenti (produttori che richiedono la certificazione) e i titolari del certificato GLOBALG.A.P.:

- a) Accordo di sub-licenza e certificazione GLOBALG.A.P.: contratto tra l'OdC e il produttore. Stabilisce il quadro giuridico per ottenere la certificazione GLOBALG.A.P.
- b) Accordo di licenza e certificazione GLOBALG.A.P.: contratto tra l'OdC e GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH.
- c) Principi e criteri (P&C) GLOBALG.A.P.: documenti che stabiliscono i requisiti di adempimento per i produttori.

Nota: Le linee guida a cui si fa riferimento nei P&C hanno lo scopo di aiutare i produttori ad adempiere i requisiti ma *non* sono documenti normativi.

- d) Check-list di GLOBALG.A.P.:
 - Per gli audit aziendali
 - Per gli audit del sistema di gestione della qualità (SGQ) (requisiti per gruppi di produttori e produttori multisito con SGQ)
- e) Linee guida interpretative nazionali: linee guida che chiariscono e adattano i P&C a un determinato paese. Sono disponibili solo per i paesi nei quali sono state approvate dai rispettivi comitati tecnici. Il loro impiego diventa obbligatorio una volta approvate e pubblicate
- f) Regolamenti generali GLOBALG.A.P. (il presente documento e gli eventuali documenti aggiuntivi, ad es., le regole per i gruppi di produttori e produttori multisito con SGQ, le regole per gli organismi di certificazione): regolamenti che definiscono il funzionamento del processo di certificazione e i requisiti per i sistemi di gestione della qualità e gli argomenti attinenti
- g) Regole specifiche per il campo di applicazione GLOBALG.A.P. (ad es., regole per il campo di applicazione piante, acquacoltura): regolamenti che definiscono il funzionamento del processo di certificazione per ogni campo di applicazione
- h) Notizie tecniche e aggiornamenti normativi emessi dal segretariato GLOBALG.A.P. e pubblicati sul sito web GLOBALG.A.P. (www.globalgap.org)

2.2 Controllo dei documenti normativi e obbligatori

- a) Le ultime versioni di tutti i documenti normativi possono essere scaricate gratuitamente dal sito web GLOBALG.A.P. (www.globalgap.org).
- b) Lingua: I documenti originali sono in lingua inglese. I documenti normativi vengono tradotti in alcune lingue e pubblicati sul sito web GLOBALG.A.P. Una volta pubblicati, questi documenti ufficiali GLOBALG.A.P. sono gli unici che devono essere utilizzati per la certificazione in quella lingua. In caso di differenza tra le traduzioni prevale la versione inglese.
- c) Modifiche ai documenti:
 1. I documenti normativi vengono identificati con un codice documentale univoco, un numero e una data della versione.
 2. La data riportata nel nome della versione si riferisce alla data di pubblicazione del documento.

3. Numero della versione: il cambiamento della prima cifra (ad es., da 5.0 a 6.0) indica modifiche nei requisiti e quindi un cambio di versione. Il cambiamento della seconda cifra (ad es., da 6.0 a 6.1) indica un aggiornamento della versione. Il cambiamento di altre cifre (ad es., da 6.0 a 6.0-1) indica un aggiornamento dell'edizione.
4. Gli aggiornamenti possono essere effettuati separatamente nei regolamenti generali GLOBALG.A.P. e nei documenti dei P&C.
5. È responsabilità dell'OdC informare i clienti delle modifiche e degli aggiornamenti di versioni ed edizioni.
6. Gli aggiornamenti di versioni ed edizioni sono riepilogati e indicati nel registro degli aggiornamenti delle edizioni/versioni alla fine del documento. Le modifiche alle versioni sono riepilogate e pubblicate separatamente.

3 OPZIONI PER LA CERTIFICAZIONE

Per stabilire le regole applicabili, si dovrà scegliere una delle opzioni seguenti:

3.1 Opzione 1 e 3 - Certificazione individuale

3.1.1 Produttore con sito singolo

- a) Un produttore individuale (entità giuridica unica) richiede la certificazione secondo uno standard GLOBALG.A.P. (Opzione 1) o una check-list/schema equiparabile (Opzione 3).
- b) Una volta certificato, il produttore individuale diventa il titolare del certificato.

3.1.2 Produttore multisito senza SGQ

- a) Un produttore individuale o un'organizzazione possiede diversi siti di produzione che non operano come entità giuridiche separate. Una volta certificato, il produttore individuale diventa il titolare del certificato.

3.1.3 Produttore multisito con SGQ

- a) Un produttore individuale o un'organizzazione possiede diversi siti di produzione che non operano come entità giuridiche separate, ma nelle quali è stato implementato un SGQ. Una volta certificato, il produttore individuale diventa il titolare del certificato.
- b) In tal caso, si applicano le regole stabilite nei "Regolamenti generali GLOBALG.A.P. - Regole per i gruppi di produttori e produttori multisito con SGQ".

3.2 Opzione 2 e 4 - Certificazione di gruppo

- a) Un gruppo di produttori richiede la certificazione di gruppo per uno standard GLOBALG.A.P. (Opzione 2) o una check-list/schema equiparabile (Opzione 4).
- b) Una volta certificato, il gruppo, come entità giuridica, è il titolare del certificato.

Il gruppo deve aver implementato un SGQ e rispettare le regole stabilite nei "Regolamenti generali GLOBALG.A.P. - Regole per i gruppi di produttori e produttori multisito con SGQ".

4 REQUISITI DEL PRODUTTORE INDIVIDUALE

4.1 Legittimità

- a) Tutti i siti di produzione dovranno essere di proprietà o in affitto e sotto il controllo diretto dell'entità giuridica.
- b) Per i siti di produzione che non sono di proprietà dell'entità giuridica, deve essere presente un documento firmato che includa una segnalazione chiara che il proprietario del sito non ha nessun tipo di responsabilità e capacità decisionale per le operazioni produttive nel sito in locazione. Devono inoltre essere in vigore contratti scritti tra ogni proprietario dei siti di produzione e l'entità giuridica che includa i seguenti elementi:
 - Nome del titolare del certificato e identificativo giuridico
 - Nome e identificativo giuridico del proprietario del sito di produzione
 - Recapito del proprietario del sito di produzione
 - Dettagli dei singoli siti di produzione
 - Firma dei rappresentanti di entrambe le parti
- c) Tutte le unità di manipolazione del prodotto devono essere identificate e registrate.
- d) Il titolare del certificato è responsabile giuridicamente dell'intera produzione registrata, inclusa la commercializzazione del prodotto sul mercato.

5 REGISTRAZIONE PRESSO L'ODC

5.1 Campo di applicazione

Il campo di applicazione della certificazione GLOBALG.A.P. include quanto segue:

- a) Il processo di produzione controllata di prodotti primari. Non riguarda le specie acquatiche selvatiche/il pesce pescato o le coltivazioni selvatiche.
- b) Solo i prodotti inclusi nell'elenco prodotti GLOBALG.A.P. L'elenco è pubblicato sul sito web GLOBALG.A.P. (www.globalgap.org), e solo i prodotti in esso elencati possono essere registrati per la certificazione. L'elenco prodotti GLOBALG.A.P. non è limitato e può essere ampliato in base alla domanda.
- c) Solo i prodotti che vengono coltivati/allevati dai produttori stessi. I produttori non possono ottenere la certificazione per la produzione di prodotti che non sono coltivati/allevati da loro stessi.

5.2 Processo di registrazione

5.2.1 Aspetti generali

- a) I richiedenti, in primo luogo, dovranno scegliere un OdC approvato GLOBALG.A.P. I dati di contatto relativi agli OdC approvati in via definitiva o provvisoria sono disponibili sul sito web GLOBALG.A.P. (www.globalgap.org). È responsabilità del richiedente verificare se l'OdC scelto è approvato per i relativi campi di applicazione.
- b) L'OdC scelto è responsabile della registrazione del richiedente nei sistemi informatici di GLOBALG.A.P., dell'aggiornamento dati e della riscossione delle commissioni.
- c) Prima della registrazione di un nuovo richiedente nei sistemi informatici di GLOBALG.A.P., l'OdC deve verificare se il richiedente è già registrato o ha un qualsiasi stato attivo o sanzione in sospeso con un altro OdC.

- d) Ogni OdC dispone di un modulo di richiesta che include le informazioni minime essenziali per il segretariato GLOBALG.A.P. vedere i “Requisiti GLOBALG.A.P. per i dati di registrazione”. Tutte le informazioni raccolte dovranno essere verificate durante l'audit realizzato dall'OdC.
- e) Registrandosi, il produttore si impegna a rispettare i requisiti di certificazione in qualsiasi momento, a comunicare gli aggiornamenti dei dati all'OdC e a pagare le commissioni applicabili stabilite da FoodPLUS GmbH e dall'OdC. vedere il tariffario GLOBALG.A.P. relativo.
- f) Queste informazioni vengono utilizzate dal segretariato GLOBALG.A.P. per fornire al richiedente un codice identificativo GLOBALG.A.P. univoco (13 cifre con un prefisso diverso a seconda dello standard applicabile), impiegato come identificatore univoco per tutte le attività di GLOBALG.A.P., a meno che il produttore non possieda già un Global Location Number (GLN).
- g) Riservatezza, impiego e pubblicazione dei dati:
- (i) Durante la registrazione, il richiedente fornisce a FoodPLUS GmbH/al segretariato GLOBALG.A.P. e all'OdC l'autorizzazione scritta a utilizzare i suoi dati di registrazione per i processi interni e per le procedure sanzionatorie.
 - (ii) Tutti i dati contenuti nei sistemi informatici di GLOBALG.A.P. sono a disposizione del segretariato GLOBALG.A.P. e dell'OdC con cui collabora il richiedente. Questi dati possono essere utilizzati per processi interni e procedure sanzionatorie.
 - (iii) Il livello minimo obbligatorio di pubblicazione dei dati, insieme alle informazioni aggiuntive su riservatezza e utilizzo dei dati, è stabilito nelle regole di accesso ai dati GLOBALG.A.P.
 - (iv) Se un richiedente non acconsente alla pubblicazione minima dei dati, non rispetta l'accordo di sub-licenza e certificazione GLOBALG.A.P. e pertanto non può essere certificato.
 - (v) Il segretariato GLOBALG.A.P. o gli OdC non possono comunicare a parti terze dati diversi da quelli stabiliti nelle regole di accesso ai dati GLOBALG.A.P. senza il consenso scritto da parte del richiedente.
- h) Il contratto di servizio tra l'OdC e il produttore può essere valido fino a quattro anni, con successivi rinnovi per periodi massimi di quattro anni.
- i) Tabella 1 Registrazione

Azioni consentite o non consentite al richiedente

	Azione consentita	Azione non consentita
Registrare lo stesso prodotto con più di un OdC		x
Registrare lo stesso prodotto secondo più di un'opzione (come produttore individuale e membro di un gruppo di produttori)		x
Registrare siti di produzione in paesi diversi (deroghe concesse dal segretariato GLOBALG.A.P. solo su base individuale)		x*

	Azione consentita	Azione non consentita
Registrare lo stesso prodotto o prodotti diversi secondo standard differenti	x	
Decidere di registrare per la certificazione solo alcune parti della produzione	x (proprietà parallela**)	

*In genere la certificazione transnazionale (internazionale), ovvero quando un certificato copre la produzione in più di un paese, non è consentita. Si applicano delle eccezioni. Se il produttore certificato è ubicato nel paese 1 ma possiede dei siti nel paese 2 (di proprietà o in affitto) e il paese 2 lo permette senza richiedere la creazione di un'entità giuridica in/per il paese 2, allora tali siti possono essere certificati con l'entità giuridica nel paese 1.

Laddove la legge indichi una distanza minima/massima dei siti dal confine di stato, tale distanza dovrà essere rispettata. Ai siti ubicati nel paese 2, si applica la legge del paese 2 (ad es., per quanto riguarda la registrazione e l'applicazione di prodotti fitosanitari).

I siti ubicati in paesi diversi dovranno sempre essere registrati almeno come un sito diverso per paese, anche se in realtà si tratta di un solo sito di produzione. In tal caso (e in generale per la certificazione transnazionale) si considera un produttore multisito.

**Tutti i produttori che producono o possiedono prodotti derivanti contemporaneamente da processi di produzione certificati GLOBALG.A.P. e con certificazione diversa da GLOBALG.A.P. (per lo stesso prodotto) devono registrarsi per la proprietà parallela. Per i requisiti di registrazione, vedere i "Regolamenti generali GLOBALG.A.P. - Regole per la proprietà parallela".

- j) Per il completamento della registrazione, il richiedente dovrà soddisfare tutte le seguenti condizioni:
- (i) Inviare all'OdC la relativa richiesta che dovrà includere tutte le informazioni necessarie.
 - (ii) Sottoscrivere l'accettazione dell'accordo di sub-licenza e certificazione GLOBALG.A.P. nella sua ultima versione (disponibile sul sito web GLOBALG.A.P. (www.globalgap.org)) con l'OdC, oppure il richiedente dovrà riconoscere esplicitamente la ricezione e l'inclusione dell'accordo di sub-licenza e certificazione GLOBALG.A.P. con la firma sul contratto/accordo di servizio con l'OdC, e l'OdC dovrà consegnare una copia dell'accordo di sub-licenza e certificazione GLOBALG.A.P. al produttore
 - (iii) Ricevere un codice identificativo GLOBALG.A.P. univoco o possedere un GLN
 - (iv) Accettare per iscritto di pagare le commissioni GLOBALG.A.P. come descritto nel tariffario GLOBALG.A.P. in vigore
 - (v) Il produttore dovrà utilizzare la denominazione GLOBALG.A.P. in base alle regole previste nel documento "Uso dei marchi commerciali GLOBALG.A.P.: Politica e linee guida".

5.2.2 Nuove registrazioni

- a) In caso di prima registrazione, l'OdC dovrà confermare la richiesta e assegnare al richiedente un codice identificativo GLOBALG.A.P. univoco entro 28 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta interamente compilata.

- b) Il processo di registrazione dovrà essere finalizzato prima di poter svolgere l'audit realizzato dall'OdC.

5.2.3 Registrazione presso un nuovo OdC (trasferimenti)

- a) Se un produttore che è già stato registrato cambia OdC o presenta richiesta di certificazione di un prodotto diverso a un nuovo OdC, il produttore dovrà comunicare al nuovo OdC il codice identificativo univoco precedentemente assegnato da GLOBALG.A.P. In caso contrario, il produttore dovrà pagare un sovrapprezzo della commissione pari a 200 €.
- b) I produttori che vengono sanzionati non possono cambiare OdC, finché l'OdC uscente non chiude la relativa non conformità.
- c) Il processo di registrazione dovrà essere finalizzato prima di poter svolgere l'audit realizzato dall'OdC.

6 PROCESSO DI AUDIT

Per ottenere la certificazione, il produttore deve eseguire un'autovalutazione ed essere sottoposto a audit da parte dell'OdC prescelto.

	Primo anno e anni successivi
Autovalutazione del produttore	1. Intero campo di applicazione (tutti i prodotti, i siti e le unità di manipolazione del prodotto registrati); frequenza annuale
Audit realizzato dall'OdC	1. Iniziale: intero campo di applicazione (tutti i prodotti, i siti e le unità di manipolazione del prodotto registrati) - verifica annunciata 2. Successivo: intero campo di applicazione (tutti i prodotti, i siti e le unità di manipolazione del prodotto registrati); frequenza annuale - verifica annunciata, ma possibilità del 10% di verifica non annunciata

6.1 Autovalutazioni

- a) L'autovalutazione dovrà:
- (i) Coprire tutti i siti di produzione, i prodotti e i processi registrati nel campo di applicazione della certificazione per verificare l'adempimento ai requisiti stabiliti nei P&C applicabili
 - (ii) Essere effettuata dal produttore o sotto la sua responsabilità
 - (iii) Essere effettuata annualmente prima dell'audit realizzato dall'OdC
- b) La check-list di autovalutazione completata dovrà:
- (i) Essere disponibile in sito per una revisione in qualsiasi momento
 - (ii) Contenere commenti sulle prove osservate per tutti i P&C dei Requisiti Maggiori e Requisiti Minori non applicabili e inadempienti. Per le Raccomandazioni non sono necessari commenti, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicabili o che il produttore vi adempia o meno.

6.2 Audit realizzato dall'OdC

Questi audit (annunciati e non annunciati) dovranno essere effettuati da un auditor dell'OdC approvato per lo specifico campo di applicazione.

- a) Per lo svolgimento dell'audit, l'auditor dell'OdC deve utilizzare la check-list completa per i campi di applicazione relativi.
- b) L'audit realizzato dall'OdC deve interessare:
 - Tutti i prodotti e i processi di produzione registrati
 - Tutti i siti di produzione registrati
 - Tutte le unità di manipolazione del prodotto registrate
 - Laddove necessario, i siti amministrativi

6.2.1 Audit annunciati da parte dell'OdC

Tutti i produttori devono essere sottoposti a un audit annunciato iniziale realizzato dall'OdC e successivamente a un audit realizzato dall'OdC all'anno.

6.2.2 Audit non annunciati da parte dell'OdC

- a) Un produttore ha il 10% di possibilità di ricevere un audit successivo realizzato dall'OdC nella forma di un audit non annunciato durante la finestra di audit realizzato dall'OdC, come descritto alla [sezione 6.3.2](#) c) e d).
- b) In fase di registrazione, il produttore ha la possibilità di indicare un massimo di 15 giorni in cui non è disponibile per gli audit non annunciati realizzati dall'OdC.
- c) Il preavviso per l'audit non annunciato dell'OdC non deve superare le 48 ore (due giorni lavorativi). Se in caso eccezionale il produttore non ha la possibilità di accettare la data proposta (per motivi di salute o altri motivi validi), avrà la possibilità di ricevere una sola ulteriore notifica dell'audit non annunciato realizzato dall'OdC. Dovranno essere fornite prove oggettive a giustificazione del rifiuto (come un documento medico). In assenza di prove che giustifichino i validi motivi, il produttore dovrà accettare l'audit non annunciato dell'OdC o in alternativa verrà sospeso. Se la prima data proposta non viene accettata, il produttore dovrà ricevere un avvertimento scritto, indipendentemente dalla sua capacità di giustificare il rifiuto. Il produttore riceverà quindi un altro preavviso di 48 ore per un nuovo audit non annunciato realizzato dall'OdC. Se l'OdC non riuscirà a svolgere quell'audit, verrà imposta la sospensione di tutti i prodotti (ovvero la sospensione del certificato). Tale sospensione sarà revocata dopo che l'OdC avrà svolto l'audit non annunciato.

6.2.3 Fasi in sito e fasi fuori sito

- a) L'OdC può suddividere l'audit annunciato (iniziale e successivo) in due fasi, che devono essere svolte dallo stesso auditor dell'OdC:
 - (i) Fase fuori sito: consiste in un'analisi della documentazione inviata dal produttore all'auditor dell'OdC prima dell'audit realizzato dall'OdC, inclusi ad esempio, autovalutazioni, valutazioni dei rischi, procedure richieste in diversi P&C, programma sanitario veterinario (ove applicabile), programma delle analisi (frequenza, parametri, siti), report delle analisi, licenze, elenco dei medicinali usati (ove applicabile), elenco dei prodotti fitosanitari utilizzati (ove applicabile), prova dell'accreditamento del laboratorio, certificati o report di valutazione delle attività subappaltate, registrazioni relative all'applicazione di prodotti fitosanitari/fertilizzanti/medicinali, ecc.

La fase fuori sito deve essere condotta non più di quattro settimane prima della fase in sito. A supporto della documentazione possono essere allegate interviste e un audit realizzato dall'OdC da remoto su siti e strutture.

- (ii) Fase in sito: consiste nell'audit realizzato dall'OdC in sito relativo ai contenuti della check-list rimanenti, al processo di produzione e alla verifica delle informazioni già esaminate fuori sito.
- b) L'OdC deve offrire questa opzione ai suoi clienti.
- c) La suddivisione in due fasi deve essere concordata con ogni produttore.
- d) La durata complessiva dell'audit realizzato dall'OdC (fasi in sito e fuori sito) non viene ridotta utilizzando questa opzione.
- e) Il produttore ha il diritto di non inviare alcuni documenti richiesti all'OdC se questi sono considerati riservati. In tal caso le informazioni dovranno essere disponibili durante l'audit in sito.

6.3 Audit iniziali e successivi realizzati dall'OdC

6.3.1 Audit iniziali realizzati dall'OdC

Questa sezione si applica a:

- Produttori che richiedono la certificazione GLOBALG.A.P. per la prima volta
- Produttori che desiderano aggiungere un nuovo prodotto a un certificato GLOBALG.A.P. già esistente
- Produttori che cambiano il loro status da membro del gruppo di produttori a produttore individuale

Quando un produttore passa da un OdC a un altro o da uno standard GLOBALG.A.P. a una check-list/schema equiparabile (o viceversa), non si considera un audit iniziale realizzato dall'OdC ma un audit successivo. Negli audit iniziali realizzati dall'OdC devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) L'OdC non può svolgere alcun audit finché non ha accettato la registrazione del produttore.
- b) Prima dell'emissione del certificato, deve essere sottoposto a audit l'intero campo di applicazione della certificazione.
- c) Un prodotto non deve essere incluso nel certificato prima di aver sottoposto a audit tutti i P&C applicabili durante il processo di produzione (ad esempio non è possibile certificare un processo di produzione futuro).
- d) Il produttore deve possedere le registrazioni dalla data di registrazione in avanti o per almeno i tre mesi precedenti il giorno dell'audit iniziale realizzato dall'OdC, a seconda di quale periodo è più lungo.
- e) I prodotti già raccolti/macellati/processati prima della registrazione presso l'OdC non possono essere inclusi nel certificato.
- f) Le registrazioni riguardanti la raccolta o la manipolazione del prodotto prima della registrazione del produttore presso l'OdC non sono valide.

6.3.2 Audit successivi realizzati dall'OdC

- a) Prima dell'emissione del certificato, l'OdC deve sottoporre a audit l'intero campo di applicazione della certificazione con frequenza annuale.

- b) Questa regola è valida anche se un produttore cambia OdC.
- c) Gli audit successivi realizzati dall'OdC sul 10% dei produttori individuali certificati senza SGQ devono essere non annunciati.
- d) Gli audit successivi realizzati dall'OdC possono essere effettuati in qualsiasi momento, nell'arco della finestra di audit che si estende per un periodo di otto mesi: da quattro mesi prima della data di scadenza originaria del certificato e, solo se l'OdC estende la validità del certificato nei sistemi informatici di GLOBALG.A.P., fino a quattro mesi dopo la data di scadenza originaria del certificato (vedere la sezione 7.3, [Estensione della validità](#))
 Esempio: data della prima certificazione: 14 febbraio 2021 (scadenza: 13 febbraio 2022). Il secondo audit realizzato dall'OdC può essere effettuato in qualsiasi momento tra il 14 ottobre 2021 e il 13 giugno 2022, se la validità del certificato viene prorogata prima della scadenza.
- e) Tra due audit di ricertificazione devono trascorrere almeno sei mesi.
- f) L'OdC non può svolgere alcun audit finché non ha registrato nuovamente il produttore nei sistemi informatici di GLOBALG.A.P. La nuova registrazione deve essere finalizzata prima della data dell'audit successivo realizzato dall'OdC.

7 PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

7.1 Requisiti per ottenere la certificazione GLOBALG.A.P.

7.1.1 Regole di certificazione

Per ottenere la certificazione GLOBALG.A.P. si richiede:

- a) I documenti relativi agli standard comprendono tre tipi di P&C: Requisiti Maggiori, Requisiti Minori e Raccomandazioni.
 - *Requisiti Maggiori*: è obbligatorio un adempimento del 100% a tutti i P&C applicabili classificati come Requisiti Maggiori.
 - *Requisiti Minori*: è obbligatorio un adempimento del 95% a tutti i P&C dei Requisiti Minori applicabili.
 - *Raccomandazioni*: non è richiesta una percentuale minima di adempimento.
- b) Il produttore deve rispettare gli accordi firmati (accordo di sub-licenza e certificazione GLOBALG.A.P. e accordo di servizio dell'OdC nella loro versione più recente).
- c) Il produttore deve rispettare i requisiti stabiliti nella versione più recente dei regolamenti generali GLOBALG.A.P. applicabili.

7.1.2 Calcolo dell'adempimento ai Requisiti Minori

- a) L'inadempienza massima consentita per i Requisiti Minori viene calcolata utilizzando la formula seguente:

$$\left\{ \frac{\text{(Numero totale di P\&C dei Requisiti Minori)}}{\text{(Conteggio dei Punti di controllo non applicabili)}} - 1 \right\} \times 5\% = \text{(Numero di inadempienze totali consentite per i P\&C dei Requisiti Minori)}$$

Ad es., (67 P&C dei Requisiti Minori - 17 P&C dei Requisiti Minori non applicabili) × 0,05 = 50 × 0,05 = 2,5

In questo esempio il numero totale di inadempienze consentite per i P&C dei Requisiti Minori è pari a 2,5, valore che viene arrotondato per difetto. Pertanto, questo produttore può avere al massimo 2 inadempienze ai P&C dei Requisiti Minori.

50 P&C dei Requisiti Minori applicabili - 2 P&C dei Requisiti Minori inadempienti = 48. Ciò fornisce un livello di adempimento del 96%, mentre se 2,5 venisse arrotondato per eccesso a 3, il livello di adempimento sarebbe del 94%, valore che risulterebbe *non conforme alla regola di certificazione*.

Nota: ad esempio, un risultato pari a 94,8% non può essere arrotondato al 95% (la percentuale per il superamento).

- b) Dopo tutte le autovalutazioni e gli audit realizzati dall'OdC, deve essere disponibile il calcolo che dimostri l'adempimento (o l'inadempienza).
- c) Per i produttori multisito senza SGQ, il livello di adempimento viene calcolato per l'intera entità giuridica in un'unica check-list. Ogni P&C applicabile comune a tutti i siti deve essere preso in considerazione per tutti i siti.

7.1.3 Decisione relativa alla certificazione

- a) L'OdC dovrà prendere la decisione relativa alla certificazione entro un massimo di 28 giorni di calendario dopo la chiusura di eventuali non conformità in sospeso (in totale 28 + 28 giorni, ovvero 56 giorni di calendario dopo l'incontro di chiusura dell'audit realizzato dall'OdC). Nel caso in cui non venga rilevata alcuna non conformità durante l'audit realizzato dall'OdC, l'OdC dovrà prendere la decisione non oltre 28 giorni dopo l'incontro di chiusura dell'audit.
- b) L'OdC dovrà rilasciare il report dell'audit al produttore (vedere i "Regolamenti generali GLOBALG.A.P. - Regole per gli organismi di certificazione"). Durante l'incontro di chiusura dell'audit realizzato dall'OdC, il produttore dovrà firmare o confermare il risultato dell'audit, inclusi come minimo: data e durata dell'audit realizzato dall'OdC, nome dell'auditor dell'OdC, campo di applicazione dell'audit, siti e strutture sottoposti ad audit, risultato in percentuale di adempimento per i diversi livelli di P&C ed elenco dei risultati.
- c) Inoltre, se un produttore lo richiede, l'OdC è tenuto a fornire il report completo dell'audit svolto, insieme alla check-list completa dell'audit, entro cinque giorni lavorativi dalla decisione relativa alla certificazione. L'OdC non è obbligato a inviare il report prima che abbia superato la fase di revisione tecnica interna. Se nei sistemi informatici di GLOBALG.A.P. è disponibile il report dell'audit realizzato dall'OdC (inclusa la check-list) generato automaticamente, occorre utilizzare questo report.
- d) Se il paese di destinazione (come registrato nei sistemi informatici di GLOBALG.A.P.) include Stati Uniti e/o Canada, l'OdC deve fornire al produttore il report finale dell'audit realizzato dall'OdC compresa la check-list completa dell'audit, al più tardi al momento della decisione relativa alla certificazione.
- e) Tutti i reclami o i ricorsi nei confronti dell'OdC seguono le procedure di reclamo e ricorso dello stesso OdC. Tutti gli OdC devono disporre di queste procedure e comunicarle ai propri clienti. Nel caso in cui la risposta dell'OdC sia insoddisfacente, il reclamo potrà essere indirizzato al segretariato GLOBALG.A.P. utilizzando il modulo per i reclami/incidenti GLOBALG.A.P. disponibile sul sito web GLOBALG.A.P. (www.globalgap.org).

7.2 Certificato GLOBALG.A.P.

- a) Il certificato GLOBALG.A.P. può essere emesso solo nei confronti dell'entità giuridica.
- b) Il nome del commerciante potrebbe essere facoltativamente menzionato sul certificato ma solo con la seguente dichiarazione: "Commerciabile esclusivamente tramite [nome del commerciante]".
- c) Un certificato non può essere trasferito da un'entità giuridica all'altra quando i siti di produzione cambiano entità giuridica. In tal caso l'OdC deve svolgere un audit completo, seguendo le regole per gli audit successivi realizzati dall'OdC. La nuova entità giuridica deve ricevere un nuovo codice identificativo GLOBALG.A.P. univoco.
- d) Il periodo di validità della certificazione è di 12 mesi, salvo eventuali sanzioni ed estensioni, secondo i requisiti del campo di applicazione.
- e) L'OdC deve emettere il certificato GLOBALG.A.P. generandolo dai sistemi informatici di GLOBALG.A.P.
- f) Nel caso in cui si renda necessario modificare le date di validità del certificato, per poter eseguire gli audit realizzati dall'OdC secondo i requisiti relativi alle tempistiche descritti nelle regole specifiche per il campo di applicazione, l'OdC può ridurre il periodo di validità del certificato.

7.3 Estensione della validità del certificato

- a) La validità del certificato può essere estesa oltre i consueti 12 mesi per un periodo massimo di 4 mesi.
- b) Se il certificato è scaduto, la sua validità non può più essere prorogata.
- c) Se viene concessa un'estensione, dovrà essere pagata l'intera commissione di partecipazione al sistema GLOBALG.A.P. per il certificato successivo.
- d) Il produttore sarà nuovamente sottoposto a audit durante il periodo di estensione del certificato.
- e) Il produttore non può cambiare OdC per il certificato successivo a quello per cui è stata concessa l'estensione.
- f) Il periodo di validità del certificato successivo dovrà essere calcolato sottraendo la durata del periodo di estensione dai consueti 12 mesi di validità.

7.4 Requisiti per mantenere la certificazione GLOBALG.A.P.

- a) La registrazione del produttore insieme ai prodotti proposti e a tutte le informazioni richieste dai requisiti GLOBALG.A.P. per i dati di registrazione relativi al campo di applicazione rilevante devono essere confermati presso l'OdC annualmente, prima della data di scadenza del certificato in corso di validità.
- b) L'auditor dell'OdC deve completare un audit dell'intero campo di applicazione relativo con frequenza annuale e l'OdC deve completare il processo di certificazione annualmente.

7.4.1 Onere della prova

- a) In caso di informazioni (ad es., superamento del limite massimo di residui, contaminazione microbiologica) relative a un titolare del certificato GLOBALG.A.P. che potrebbero compromettere lo status della certificazione/la denominazione GLOBALG.A.P. trasmessa al segretariato GLOBALG.A.P., spetta al titolare del certificato e all'OdC corrispondente confutare il reclamo verificando e fornendo prove di adempimento agli standard GLOBALG.A.P. rilevanti.

- b) L'OdC può svolgere audit supplementari, annunciati o non annunciati, o controlli in sito per esaminare i reclami.
- c) L'OdC dovrà comunicare al segretariato GLOBALG.A.P. i risultati e le azioni intraprese entro il periodo di tempo stabilito.
- d) Se il titolare del certificato e l'OdC corrispondente non forniscono le prove di adempimento richieste entro il periodo di tempo stabilito dal segretariato GLOBALG.A.P., verranno sanzionati in base alle procedure sanzionatorie descritte nei Regolamenti generali GLOBALG.A.P.
- e) Se le prove includono le analisi di laboratorio, dovranno essere utilizzati laboratori accreditati (ISO/IEC 17025) e il campionamento indipendente (secondo le regole stabilite nei rispettivi P&C).
- f) Se il titolare del certificato è oggetto di un reclamo inerente sicurezza degli alimenti (ad es., potenzialmente coinvolto in un focolaio di malattie di origine alimentare), benessere integrale dei lavoratori, tutela dell'ambiente o benessere animale, oppure è coinvolto in un procedimento giudiziario o è stato giudicato responsabile da un tribunale dell'infrazione del diritto nazionale o internazionale, e tali azioni possono mettere a repentaglio la reputazione e la credibilità di FoodPLUS GmbH e/o dello standard GLOBALG.A.P., il titolare del certificato deve informare l'OdC entro 24 ore.

7.4.2 Inadempienza e non conformità

- a) Inadempienza (ai P&C): un Requisito Minore o una Raccomandazione nella check-list GLOBALG.A.P. rilevante non è soddisfatto/a secondo i P&C.
- b) Non conformità (con le regole di certificazione GLOBALG.A.P.): una regola GLOBALG.A.P. necessaria per ottenere il certificato viene infranta (ad es., inadempienza di uno o più Requisiti Maggiori, o più del 5% dei Requisiti Minori applicabili).
- c) Non conformità contrattuali: violazione di un qualsiasi accordo sottoscritto nel contratto tra OdC e produttore e relativo ai requisiti GLOBALG.A.P.

Esempi: commercializzare un prodotto che non adempie ai requisiti di legge, comunicazione falsa da parte del produttore rispetto alla certificazione GLOBALG.A.P., abuso dei marchi commerciali GLOBALG.A.P., pagamenti non effettuati secondo le condizioni contrattuali, ecc.

7.4.3 Sanzioni

- a) Quando si riscontra una non conformità, l'OdC dovrà applicare una sanzione (avvertimento, sospensione o annullamento) come descritto in questa sezione.
- b) I produttori non possono cambiare OdC finché la non conformità che ha causato la relativa sanzione non viene risolta in maniera adeguata.
- c) Solo l'OdC che ha emesso la sanzione è autorizzato a revocarla, purché vi siano prove di azioni correttive sufficienti e tempestive (riscontrate tramite una visita di controllo o tramite altre prove scritte o visive).

7.4.3.1 Avvertimento

- a) L'avvertimento viene emesso per tutti i tipi di non conformità riscontrate (ad es., non conformità ai requisiti di P&C, regolamenti generali GLOBALG.A.P. o contrattuali).
- b) Se durante l'audit realizzato dall'OdC viene rilevata una non conformità, al produttore dovrà essere presentato un avvertimento al termine dell'audit. Si tratta di un report provvisorio che potrebbe essere annullato dal comitato decisionale dell'OdC.
- c) Audit iniziale dell'OdC:

- (i) Se un produttore non adempie al 100% dei P&C dei Requisiti Maggiori applicabili, al 95% dei P&C dei Requisiti Minori applicabili e a tutti i requisiti contrattuali entro tre mesi dall'audit iniziale realizzato dall'OdC, dovrà essere eseguito un nuovo audit completo dell'OdC prima di poter rilasciare il certificato.
- d) Audit successivo da parte dell'OdC:
 - (i) Le non conformità dovranno essere risolte entro un massimo di 28 giorni di calendario.
 - (ii) Nel caso di non conformità relative a contratti, regolamenti generali GLOBALG.A.P., P&C dei Requisiti Maggiori e/o più del 5% dei P&C dei Requisiti Minori, l'OdC dovrà decidere quanto tempo concedere al produttore per la chiusura delle non conformità prima di sospendere il certificato. Tale periodo non deve mai superare i 28 giorni e può essere abbreviato in base alla gravità della non conformità in termini di sicurezza di consumatori, lavoratori, ambiente e benessere animale.
 - (iii) In caso di grave minaccia per la sicurezza degli alimenti, dei lavoratori, dell'ambiente, dei consumatori, del benessere animale e/o dell'integrità dei prodotti (ad es., la vendita di prodotti non certificati come certificati), dovrà essere emessa una sospensione immediata. Ciò sarà comunicato per mezzo di una lettera di sospensione ufficiale.

7.4.3.2 Sospensione

- a) Se la causa dell'avvertimento non viene risolta entro il periodo stabilito (massimo 28 giorni), l'OdC dovrà imporre una sospensione del certificato entro 24 ore.
- b) Se un'autorità normativa ufficiale del governo stabilisce un chiaro legame tra un produttore e un focolaio di malattie di origine alimentare, l'OdC dovrà imporre la sospensione del certificato mentre viene eseguita la revisione di tale certificazione del produttore.
- c) Se un produttore è stato giudicato responsabile da un tribunale dell'infrazione del diritto nazionale o internazionale, e tali azioni possono mettere a repentaglio la reputazione e la credibilità di FoodPLUS GmbH e/o dello standard GLOBALG.A.P., l'OdC deve sospendere immediatamente il certificato del produttore. In caso contrario, GLOBALG.A.P. ha il diritto di informare l'ente di accreditamento e di modificare lo status del certificato nei sistemi informatici di GLOBALG.A.P. in modo che non compaia come valido. In questo caso, l'OdC sarà responsabile della mancata sospensione.
- d) Solo l'OdC è autorizzato a revocare la sospensione che ha imposto.
- e) Una sospensione può essere applicata a uno, a più o a tutti i prodotti coperti dal certificato.
- f) Un prodotto non può essere sospeso parzialmente per un produttore (con sito singolo o multisito), ovvero deve essere sospeso l'intero prodotto.
- g) Se viene applicata una sospensione, l'OdC deve stabilire il periodo a disposizione per intraprendere le azioni correttive, che non deve essere superiore a 12 mesi.
- h) Durante il periodo della sospensione, al produttore è vietato usare i loghi/marchi commerciali GLOBALG.A.P., la licenza/il certificato o qualsiasi altro tipo di denominazione legata in qualunque modo a GLOBALG.A.P. e relativa al prodotto sospeso.
- i) Se un produttore comunica all'OdC che la non conformità è stata risolta prima del periodo stabilito, la sospensione può essere revocata dopo aver valutato le prove fornite dal produttore stesso. La valutazione dell'azione correttiva può essere svolta in sito o fuori sito. Può trattarsi di un audit completo realizzato dall'OdC o di una semplice valutazione delle prove fornite.
- j) La sospensione rimane attiva finché l'OdC non la revoca o impone un annullamento.

- k) Se la causa della sospensione non è risolta entro il periodo stabilito, viene imposto un annullamento.

7.4.3.3 Auto-richiesta di sospensione del prodotto

- a) Un produttore potrebbe richiedere volontariamente all'OdC in questione la sospensione di uno, più o tutti i prodotti coperti dal certificato (a meno che un OdC non abbia già imposto una sanzione). Ciò può verificarsi se il produttore riscontra difficoltà nell'adempiere allo standard GLOBALG.A.P. rilevante e necessita di tempo per risolvere le non conformità.
- b) Tale sospensione non ritarda la data di rinnovo e non esonera il produttore dal pagare la commissione di registrazione e le altre commissioni applicabili.
- c) Il termine per risolvere le non conformità è fissato dal produttore dichiarante, previo accordo con il rispettivo OdC.
- d) Nei sistemi informatici di GLOBALG.A.P. deve essere impostato lo status del prodotto "sospensione auto-dichiarata" per i rispettivi prodotti.

7.4.4 Annullamento

- a) L'annullamento del contratto deve essere imposto se si verifica una o più circostanze indicate di seguito:
 - (i) L'OdC trova prove evidenti di frode e/o mancanza di fiducia nella capacità di adempiere ai requisiti GLOBALG.A.P.
 - (ii) L'OdC rileva prove oggettive relative all'abuso della denominazione GLOBALG.A.P. da parte del produttore. Tutti i casi di abuso saranno comunicati ai membri della GLOBALG.A.P. Community.
 - (iii) Un produttore non è in grado di dimostrare l'implementazione di azioni correttive efficaci prima che sia scaduto il periodo di sospensione stabilito dall'OdC.
- b) L'annullamento del contratto implica il divieto totale (per tutti i prodotti e tutti i siti) di impiegare i loghi/marchi commerciali GLOBALG.A.P., la licenza/il certificato o qualsiasi altro oggetto o denominazione che possa essere legato a GLOBALG.A.P.
- c) I produttori che hanno subito l'annullamento del contratto non dovranno essere accettati per la certificazione GLOBALG.A.P. nei 12 mesi successivi alla data di annullamento.

8 REQUISITI AGGIUNTIVI PER LO STANDARD IFA V6 GFS

Allo standard IFA v6 GFS, si applicano i requisiti aggiuntivi riportati di seguito.

8.1 Sostituzioni

I requisiti indicati di seguito devono essere *sostituiti* nelle sezioni indicate.

6.2.2 Audit non annunciati da parte dell'OdC

Il punto 6.2.2 c) deve essere sostituito dal seguente:

Il richiedente non viene avvisato prima dello svolgimento dell'audit realizzato dall'OdC.

Nel caso eccezionale in cui il produttore non possa accettare la data proposta (per motivi di salute o altri motivi validi), questi avrà la possibilità di ricevere una sola ulteriore notifica dell'audit non annunciato. Dovranno essere fornite prove oggettive a giustificazione del rifiuto (come un documento medico). In assenza di prove che giustifichino i validi motivi, il produttore dovrà accettare l'audit non annunciato dell'OdC o in alternativa verrà sospeso. Se la prima data proposta non viene accettata, il produttore dovrà ricevere un avvertimento scritto,

indipendentemente dalla sua capacità di giustificare il rifiuto. Il produttore sarà oggetto di un altro audit non annunciato realizzato dall'OdC. Se non sarà possibile svolgere quell'audit, verrà imposta la sospensione di tutti i prodotti. Tale sospensione sarà revocata dopo che l'OdC avrà svolto l'audit non annunciato.

7.3 Estensione del periodo di validità del certificato

Il punto 7.3 a) deve essere sostituito dal seguente:

La validità del certificato può essere estesa oltre i consueti 12 mesi per un periodo massimo di 4 mesi, solo se sussiste una valida ragione che deve essere documentata. Di seguito sono indicate le uniche ragioni considerate valide:

- (i) L'OdC desidera programmare l'audit realizzato dall'OdC in sito dopo che il certificato è scaduto al fine di osservare una determinata parte del processo di produzione, poiché non è stata visionata nel precedente audit realizzato dall'OdC e perché è considerato un processo ad alto rischio in termini di sicurezza dei prodotti o perché interessa un prodotto o processo aggiunto di recente e che l'OdC desidera verificare.
- (ii) L'OdC deve estendere alcuni certificati a causa di limitazioni nelle risorse.
- (iii) L'OdC non è stato in grado di condurre l'audit in sito e/o il produttore non ha potuto essere sottoposto all'audit a causa di circostanze al di fuori del loro controllo (*forza maggiore*) come ad es., catastrofe naturale, instabilità politica nella regione, epidemia o indisponibilità del produttore per motivi di salute.

Copyright

© Copyright: GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH, Spichernstr. 55, 50672 Colonia, Germania.
La copia e la distribuzione sono consentite solo in forma inalterata.